

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra **Laura Tentori** (c.f.: [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] - Via [REDACTED], rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato, da considerarsi apposta in calce al presente atto ex art. 83 c. 3 c.p.c., allegata alla busta di deposito, dagli Avv.ti **Marcello Perillo** (c.f. [REDACTED] - pec: [REDACTED]), **Cesare Resinelli** (c.f. [REDACTED] - [REDACTED]) e **Alessandro Vaccarella** (c.f. [REDACTED] - PEC: [REDACTED]), tutti del Foro di Lecco, ed elettivamente domiciliati in Lecco, Via Fratelli Cairoli n. 59, presso lo studio degli Avvocati Cesare Resinelli e Alessandro Vaccarella. I predetti difensori dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di rito ai predetti indirizzi PEC.

Ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma, PEC: urp@postacert.istruzione.it;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (c.f. 97254200153), in persona del Dirigente pro tempore, PEC: drlo@postacert.istruzione.it - **Ambito Territoriale di Milano** (c.f. 97254200153), corrente in 20146 Milano, Via Soderini 24, in persona del Dirigente pro tempore, PEC: uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it;

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano, con sede in 20122 Milano Via Freguglia 1 - pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

nonché, per quanto occorra, nei confronti di tutti i controinteressati docenti della scuola primaria - posto comune coinvolti nella mobilità anno scolastico 2025/2026 e trasferiti nella Provincia di Lecco

IN FATTO

1. La ricorrente è docente di ruolo della scuola primaria - posto comune, immessa in ruolo nell'anno scolastico (in seguito: "a.s.") 2024/2025 e assegnata all'Istituto Comprensivo Sorelle Agazzi, Piazza Gasparri 6/A Milano (All.to 1);



2. Per l'anno scolastico 2025/2026, la ricorrente inoltrava tempestiva domanda di mobilità territoriale (All.to 2), ex Ordinanza Ministeriale 36/2025 (All.to 3), al fine di ottenere il trasferimento presso una sede più vicina alla residenza della propria famiglia (cfr. Certificato di Stato di Famiglia 23.6.2025 e C.I. figlio [REDACTED] – doc. 13), avendo la necessità di assistere il proprio figlio invalido ed essendo referente e soggetto beneficiario dei permessi retribuiti per l'assistenza previsti ai sensi dell'art. 33, comma 3, l. 104/1992; invero, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'O.M. 36/2025, ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2025 non si applica il vincolo triennale, che non permette di presentare la domanda di mobilità nel triennio successivo all'ottenimento della titolarità scolastica.
3. Pertanto, alla predetta domanda veniva allegata regolare dichiarazione rilasciata dall'INPS attestante la disabilità grave del figlio minore (All.to 4); tuttavia, la ricorrente non produceva l'"allegato G." (All.to 4bis);
4. Alla ricorrente in data 11.03.2025 veniva notificata, tramite l'applicazione "IO", la comunicazione di trasmissione della domanda di mobilità in organico di diritto all'Ufficio Territoriale di competenza (All.to 5);
5. Nessun'altra comunicazione, né tramite e-mail, né tramite l'applicazione sopracitata, perveniva alla ricorrente, in violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990;
6. In data 23.05.2025 veniva pubblicato l'elenco dei docenti ammessi al trasferimento, con esclusione della sig.ra Laura Tentori e, per tale ragione, previa richiesta di accesso agli atti del 23.05.25 (All.to 6), in data 25.05.2025 la ricorrente presentava domanda di reclamo avverso il bollettino ufficiale di mobilità docenti (All.to 7);
7. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Milano rigettava il reclamo comunicando a mezzo e-mail del 10.06.2025 che *"la mancata presentazione dell'allegato "G", in caso di vincolo, comporta il blocco della domanda di mobilità"* (All.to 8);
8. Inoltre, in data 01.06.2025 la ricorrente presentava istanza, con riserva, per la partecipazione a ulteriore e diverso bando Ufficiale U. 2686/2025 volto alla selezione di personale docente a tempo indeterminato, da individuare ai fini dell'utilizzazione, con esonero dall'insegnamento, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2025/2026 - UST di Lecco (All.to 9);
9. Pertanto, pervenuta convocazione in data 09.06.2025 (All.to 10), il 13.06.2025 la ricorrente provvedeva a svolgere colloquio orale presso l'Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito territoriale di Lecco;
10. In data 19/06/2025, con provvedimento m pi. AOOUSPLC.REGISTRO UFFICIALE U. 0003292.19-06-2025.
h. 14:38, l'UST di Lecco decretava l'individuazione della docente Tentori Laura, quale docente da destinare ai progetti di valore nazionale di cui all'art. 1, comma 65, della legge 107/2015, relativi all'ambito operativo afferente alla *Legalità, Politiche Giovanili e Partecipazione*, **subordinando tuttavia**



tale individuazione al trasferimento della ricorrente quale docente della scuola primaria nell'ambito della Provincia di Lecco (All. 11);

11. In altri termini, la ricorrente per poter svolgere le mansioni di cui è risultata vincitrice, deve previamente risultare quale docente della scuola primaria nell'ambito della Provincia di Lecco, come previsto dallo stesso bando (All.to 12), requisito attualmente non soddisfatto dalla ricorrente a fronte dell'esclusione della stessa dalla mobilità territoriale, ex O.M. 36/2025.

Ritenendo pregiudizievole e illegittimo il mancato esame della propria domanda di mobilità e la conseguente mancata inclusione nel bollettino ufficiale di mobilità docenti a.s. 2025/2026, per quanto sopra esposto, la ricorrente si vede costretta ad adire, con urgenza, codesto Spett.le Tribunale al fine di veder tutelate le proprie fondate ragioni.

IN DIRITTO

In via preliminare: giurisdizione e competenza

Il presente ricorso è proposto dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 165/2001, in quanto concerne l'instaurazione, il contenuto e lo svolgimento del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato tra il ricorrente (docente di ruolo) e l'Amministrazione scolastica. Invero, secondo il disposto dell'art. 63, co.1, d.lgs. n.165/2001, *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi"*. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 3116/2006) sul punto ha stabilito che rientrano nella giurisdizione del Giudice del Lavoro tutte le controversie aventi ad **oggetto trasferimenti, mobilità e assegnazioni** del personale docente di ruolo, poiché connesse all'esercizio di diritti soggettivi nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Il presente ricorso ha ad oggetto l'illegittimo rigetto della domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, motivato dalla mancata allegazione dell'"allegato G", in presenza di condizioni sostanziali, che giustificano la deroga al vincolo triennale, previste dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa (CCNI).

Quanto alla competenza territoriale, essa spetta al Tribunale del luogo dove il lavoratore presta di servizio (ex art. 413 c.p.c.); pertanto, il presente ricorso viene incardinato dinanzi al Tribunale di Milano – Sez. Lavoro.

Sul Fumus Boni iuris

Sussiste il *fumus boni iuris* della pretesa azionata, in quanto la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, pur priva dell'allegazione formale dell'"allegato G", è comunque sostenuta da situazioni oggettivamente rientranti nelle deroghe previste dal CCNI mobilità (assistenza familiare minore con disabilità grave ex art. 3, co. 3, L. 104/1992), pienamente documentate e già note all'Amministrazione.



L'omissione della produzione dell'"allegato G", che rappresenta un mero atto compilativo a fini istruttori, non può giustificare il rigetto della domanda, laddove i presupposti sostanziali della deroga siano presenti e conoscibili alla P.A.

La giurisprudenza ha più volte affermato il principio secondo cui l'Amministrazione non può sacrificare il diritto del lavoratore in ragione di mere formalità, specie in presenza di diritti soggettivi primari.

L'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, ex art. 6 comma 1, lettera b) - L. 7 agosto 1990 n. 241, è infatti finalizzata alla regolarizzazione o integrazione della documentazione carente presentata dal candidato ad un concorso pubblico, al fine di tutelare la buona fede e l'affidamento dei soggetti coinvolti nell'esercizio del potere amministrativo.

Invero, il comportamento attivo della Pubblica Amministrazione deve primariamente mirare a garantire e salvaguardare l'interesse pubblico, attraverso la selezione dei migliori candidati, senza alcuna alterazione degli esiti in presenza di meri errori formali, i quali porterebbero a escludere soggetti effettivamente meritevoli a fronte di mancanze facilmente emendabili con la collaborazione dell'Amministrazione.

Come affermato dal T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II n. 1481/2024 *"In materia di concorsi pubblici, sussiste il principio di autoresponsabilità nella presentazione e compilazione della domanda che non può portare all'esclusione del candidato a causa della mancanza di titoli, se questi sono effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche se compilata erroneamente. Nei concorsi pubblici, il ricorso al soccorso istruttorio è fondamentale per garantire una selezione equa dei migliori candidati per i posti pubblici e non è accettabile che un candidato meritevole venga escluso a causa di errori formali che potrebbero essere facilmente corretti con l'aiuto dell'amministrazione. Un'errata selezione danneggerebbe infatti non solo l'interesse privato, ma anche quello pubblico, dato l'importante ruolo svolto dai dipendenti pubblici per il corretto funzionamento della pubblica amministrazione. In questa prospettiva, il soccorso istruttorio è lecito quando si tratta di correggere o regolarizzare informazioni erranee, senza compromettere la par condicio, specialmente se la mancanza contestata non rappresenta un motivo esplicito di esclusione"*.

Altresì, il Consiglio di Stato, ha recentemente sostenuto che l'attivazione del soccorso istruttorio da parte della Pubblica Amministrazione, volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, deve avvenire anche laddove il candidato ha volontariamente indicato il titolo nella domanda di partecipazione, ma quest'ultima è stata compilata imprecisamente (Sez. IV, sentenza n. 2474/2025).

Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato la domanda di trasferimento per la scuola primaria:

- **allegando la documentazione rilasciata dalla commissione medica INPS comprovante la grave invalidità del figlio minore, da cui emerge chiaramente il diritto della sig.ra Laura Tentori a usufruire del sistema delle precedenze ex art. 13 CCNI 2025;**
- **alla pagina 3 della domanda, la ricorrente ha compilato il campo 12, relativo al "Comune dove possono essere assistiti figli con disabilità", indicando il Comune di Lecco;**



dichiarandosi dunque madre di un figlio minore con disabilità, con ciò palesando in modo inequivoco la propria situazione alla P.A. procedente (cfr. al riguardo art. 18 Legge 241/1990).

Pertanto, l'esclusione della ricorrente dalla mobilità per la sola mancanza formale dell'allegazione dell'"allegato G", consistente nella semplice autodichiarazione ai fini della fruizione delle deroghe di cui all'art. 2, comma 6, del CCNI, mobilità a.s. 2025/26, determina la violazione del principio di leale collaborazione, buona fede e correttezza e della tutela sostanziale dei diritti della ricorrente.

La decisione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano appare dunque illegittima, in quanto viola non solo il diritto alla mobilità previsto dal CCNI vigente, non considerando la deroga ammessa al vincolo triennale in presenza di situazioni documentate e gravi, ma costituisce altresì un comportamento omissivo nonché lesivo dei diritti soggettivi del docente.

In secondo luogo, la condotta omissiva della Pubblica Amministrazione si traduce, altresì, in una violazione dei principi di correttezza, trasparenza e partecipazione procedimentale sanciti dalla Legge 241/1990, con conseguente invalidità del procedimento amministrativo di mobilità e illegittimità dell'atto finale di rigetto, nonché del bollettino ufficiale di mobilità docenti a.s. 2025/2026.

Infatti, a eccezione della notifica dell'avvenuta trasmissione della domanda di mobilità in organico di diritto all'Ufficio Scolastico Territoriale competente, ricevuta per il tramite dell'applicazione "IO", alla ricorrente non è più pervenuta alcuna comunicazione in merito all'esito della procedura *de quo*.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna comunicazione alla docente circa il punteggio attribuito sulla base della tabella titoli generali, l'esito della domanda e/o l'eventuale rigetto motivato della richiesta di trasferimento, così come espressamente previsto dall'art. 6, comma 6, dell'O.M. 36/2025 (*"Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà consultare, attraverso l'apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l'esito della propria domanda"*).

Tutto ciò ha privato la ricorrente del diritto alla trasparenza amministrativa, impedendole di conoscere le ragioni del mancato trasferimento e di tutelare adeguatamente la propria posizione soggettiva, anche in considerazione della richiesta sulle modalità di accesso agli atti inviata dalla ricorrente in data 23.05.2025, a cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano non ha mai dato seguito.

La sussistenza del diritto soggettivo alla corretta valutazione dell'istanza e alla comunicazione degli esiti fonda pertanto il *fumus boni iuris* della pretesa, idonea a giustificare l'intervento giudiziale urgente volto a ottenere la valutazione della domanda ovvero il riesame della stessa con eventuale ammissione alla mobilità.

Sul *Periculum in mora*

Sussiste inoltre il *periculum in mora*, in quanto la permanenza forzata della ricorrente presso l'attuale sede di titolarità determina un pregiudizio grave e irreparabile alla gestione delle quotidiane esigenze di vita del convivente figlio minore, il quale, come documentato, ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.



In particolare, la ricorrente ha chiesto il trasferimento per l'a.s. 2025/2026 al fine di prestare assistenza continuativa e quotidiana a un familiare minore portatore di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/1992. Tali circostanze, pur documentate nella sostanza, non sono state prese in considerazione a causa della mancata produzione dell'“allegato G”, con conseguente esclusione dalla procedura di mobilità.

L'obbligo di permanenza nella sede attuale, distante oltre 50 Km dal luogo di residenza con 4 ore complessive di viaggio giornaliero dal nucleo familiare ove risiede il figlio minore con necessità di sostegno intensivo, comporta gravi ripercussioni sotto il profilo psicofisico, vista la necessità di conciliare l'attività lavorativa con i doveri di assistenza.

La tutela richiesta non può attendere i tempi del giudizio ordinario di merito, pena l'irrealizzabilità della mobilità per l'intero anno scolastico e il consolidamento di una situazione dannosa e discriminatoria.

Inoltre, il mancato trasferimento comporterebbe l'impossibilità per l'odierna istante di assicurare al minore disabile l'assistenza familiare che la madre potrebbe invece rendergli laddove la domanda di mobilità fosse stata accolta in ragione della manifestamente evidente (e documentata) finalità di assistenza e di cura del figlio, quale diritto fondamentale costituzionalmente garantito (artt. 2, 3, 29, 32 Cost.).

Inutile evidenziare che la tutela risarcitoria è del tutto inadeguata, trattandosi di diritti inviolabili della persona, anche in relazione al pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe alla posizione professionale della ricorrente.

Come sopra illustrato, la ricorrente ha superato il Bando per la selezione di personale docente da utilizzare in esonero dall'insegnamento ex art. 1, co. 65, L. 107/2015 per l'a.s. 2025/2026, indetto dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco. L'incarico prevede un esonero dall'attività didattica e l'assunzione di funzioni di personale assunto ex art. 107/2015 presso USP di Lecco, ma è subordinato alla condizione che il docente sia trasferita nella provincia di Lecco (art 3 del bando Ufficiale U. 2686/2025 – cfr. All.to. 12).

Il rigetto della domanda di mobilità, pur in presenza di tutti i requisiti sostanziali per l'ottenimento della deroga al vincolo triennale, impedisce di fatto al ricorrente di assumere servizio nel ruolo ottenuto (ambito operativo: legalità, politiche giovanili e partecipazione) a seguito di procedura selettiva superata, con pregiudizio delle esigenze di vita del minore oltre che della propria posizione professionale.

Si tratta di un danno non altrimenti rimediabile nel corso del giudizio ordinario, poiché l'accettazione del predetto incarico deve avvenire in tempi brevissimi e l'incarico verrebbe definitivamente perso qualora non ci fosse una statuizione a favore della mobilità della ricorrente in qualità di docente presso la provincia di Lecco.

Il pregiudizio è dunque concreto, attuale e irreparabile, e impone l'intervento del Giudice in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., al fine di salvaguardare una situazione giuridica familiare e soggettiva altrimenti compromessa in modo irreversibile.



Per tutto quanto sopra esposto, deriva l'urgenza di un provvedimento giudiziale immediato che consenta, in via cautelare la tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente, con riserva di introduzione di un eventuale giudizio di merito nell'ambito del quale sarà domandato, previo annullamento o disapplicazione degli atti amministrativi presupposti o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, l'accertamento dell'illegittimità della mancata considerazione dell'istanza ex O.M. n. 36/2025 presentata dalla Sig.ra Tentori per la sola mancanza dell'Allegato G e con essa l'illegittimità del provvedimento di rigetto del successivo reclamo di cui al provvedimento dell'USR per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano datato 10.06.2025; nonché, la conferma dell'obbligo della P.A. procedente di effettuare la valutazione della domanda di mobilità della ricorrente e conseguentemente, ricorrendone i presupposti, annullare ovvero disapplicare il bollettino ufficiale di mobilità docenti a.s. 2025/2026, disponendo l'ammissione della ricorrente nelle graduatorie di mobilità anche al fine di consentirle l'accesso all'incarico ottenuto ex art. 1, co. 65, L. 107/2015 presso l'USP territorio di Lecco, nonché disponendo l'adozione di ogni ulteriore o diverso provvedimento, ritenuto di giustizia, necessario a tutelare il diritto della ricorrente alla mobilità ed eliminare ogni pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi *ut supra* esposti.

Da ultimo, sulla residualità del rimedio azionato, va evidenziata l'insussistenza nell'ordinamento di ulteriori strumenti cautelari tipici che permettano alla ricorrente di ottenere la tutela richiesta con il presente atto ex art. 700 cpc.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia con decreto *inaudita altera parte* o previa, se ritenuta, la comparizione delle parti, respinta ogni altra contraria istanza, conclusione ed eccezione, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- I. Laddove l'Ill.mo Giudice ritenesse necessaria la notifica del presente ricorso ai controinteressati, rilevato che detta notifica risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei controinteressati, nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sulla pagina dedicata del sito internet del MIM, ovvero con le modalità che riterrà più congrue;
- II. Previo annullamento o disapplicazione degli atti amministrativi presupposti o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, dato atto dell'illegittimità, per quanto esposto in narrativa, della mancata considerazione dell'istanza ex O.M. n. 36/2025 presentata dalla Sig.ra Tentori per la sola mancanza dell'Allegato G e con essa dell'illegittimità del provvedimento di rigetto del successivo reclamo di cui al provvedimento del USR per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano datato 10.06.2025, ordinare in via cautelare alla P.A. procedente la valutazione della domanda di mobilità della ricorrente, sospendere



in via cautelare l'efficacia del bollettino ufficiale di mobilità docenti a.s. 2025/2026 sino all'esito di detta valutazione, anche al fine di consentirle l'accesso all'incarico ottenuto ex art. 1, co. 65, L. 107/2015 presso l'USP territorio di Lecco, ovvero disporre in via cautelare l'adozione di ogni ulteriore o diverso provvedimento, ritenuto di giustizia, necessario a tutelare il diritto della ricorrente alla mobilità ed eliminare ogni pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi *ut supra* esposti;

- III. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria:

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

1. Contratto di assunzione c/o IC Sorelle Agazzi del 30.09.2025 e cedolini marzo/aprile/maggio 2025
2. Domanda mobilità 11.03.2025
3. Ordinanza Ministeriale 36 - 2025 - Mobilità personale docente, educativo ed ATA anno scolastico 2025_2026
4. Certificazione INPS per la disabilità grave del figlio minore
- 4bis. Modello "Allegato G"
5. Notifica App IO di trasmissione della domanda di mobilità all'USP competente
6. Richiesta accesso agli atti 23.05.2025
7. Domanda di reclamo della ricorrente 25.05.2025
8. Mail USPMi di rigetto del reclamo 10.06.2025
9. Domanda partecipazione bando Ufficiale U. 2686/2025 ex art. 107/2015 del 01.06.2025
10. Convocazione colloquio orale 09.06.2025
11. Comunicazione superamento del bando 19.06.2025
12. Bando per la selezione di personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 - UAT di Lecco
13. Certificato di Stato di Famiglia Laura Tentori 23.6.2025 e C.I. figlio [REDACTED]

Si allega la procura alle liti.

Dichiarazione di valore

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002, i sottoscritti difensori dichiarano che il valore del presente procedimento è indeterminato e che quindi è dovuto il pagamento del contributo unificato di € 259,00, non sussistendo le condizioni reddituali di esenzione.

Lecco, lì 23.06.2025

Avv. Marcello Perillo

Avv. Cesare Resinelli

Avv. Alessandro Vaccarella

